



Aggiornamento della disciplina del codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale in tema di garanzie

Documento di consultazione ARERA 341/2023/R/GAS

Osservazioni di ENGIE

25/09/2023



ENGIE Italia S.p.A
Via Chiese 72
20126 Milano – Italia
Tel. +39 02 329031 – Fax +39 02 32903200

Capitale sociale 47.460.583,00 euro i.v. – Codice Fiscale e Partita IVA n°06289781004
REA n° 1817090
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di
ENGIE SA ai sensi dell'art. 2497 bis

Osservazioni generali

In linea generale si ritiene che una riforma del Codice di Rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale (CRDG) in tema di garanzie non possa prescindere da una revisione dell'attuale disciplina di gestione pagamenti.

Per questo motivo, si apprezza favorevolmente l'avvio dei lavori tecnici volti a definire uno standard dei tracciati dei documenti regolatori contabilizzanti il servizio di distribuzione. Come già evidenziato in fase preconsultiva, in seno al Tavolo associativo del 20 luglio 2022, le regole di cui si propone l'introduzione presuppongono la possibilità per gli utenti della distribuzione di intercettare e verificare tempestivamente le fatture di vettoriamento per garantirne il corretto adempimento, possibilità ad oggi preclusa data l'eterogeneità dei formati adottati.

Inoltre occorrerebbe definire una procedura standardizzata per la gestione degli inadempimenti in tema di pagamenti, tematica non sviluppata in questo documento di consultazione sebbene correlata agli orientamenti sulla riforma delle garanzie e in prospettiva all'Albo Venditori di prossima definizione; nello specifico è necessario uniformare a livello di settore l'iter temporale degli inadempimenti (dalla diffida fino alla risoluzione del contratto) con una precisa definizione di regolarità nei pagamenti e una specifica metodologia per il calcolo dei giorni di ritardo rispetto all'importo insoluto.

Si ritiene infatti che solo a valle di una compiuta standardizzazione lato fatturazione possano entrare in vigore gli interventi di riforma del CRDG in tema di garanzie che, oltre a essere per loro natura strettamente connesse ai pagamenti delle fatture, presupporrebbero un sistema di incentivi alla regolarità di corresponsione degli importi, che richiederebbe una declinazione preventiva di dettaglio del concetto di "buon pagatore".

Pertanto, considerate le tempistiche dettate dal procedimento avviato per la razionalizzazione e sistematizzazione del CRDG (delibera ARERA 249/2023/R/GAS procedimento da concludersi entro il 30 giugno 2024) si ritiene fondamentale procedere dapprima con la standardizzazione delle fatture e solamente a valle di un periodo di "rodaggio"/test pari a circa 6 mesi prevedere l'entrata in vigore della nuova disciplina. Indicativamente si suggeriscono i seguenti step implementativi:

- entro la fine del 2023 conclusione dei lavori sulla standardizzazione delle fatture con previsione di un periodo non superiore a 6 mesi per l'implementazione dei nuovi formati;
- giugno 2024 termine ultimo per l'entrata in vigore della standardizzazione e per la definizione della disciplina del nuovo CRDG;
- dicembre 2024 (6 mesi dalla standardizzazione) termine ultimo per l'entrata in vigore del nuovo CRDG con la revisione del sistema delle garanzie.

Infine, per ottimizzare la procedura di gestione delle garanzie, si ravvisa la necessità di definire una procedura codificata di comunicazione con il riferimento puntuale dell'ufficio competente del distributore nonché un testo standard di garanzia bancaria da allegare al nuovo CRDG per semplificare le interlocuzioni tra utenti distributori e istituti garanti.

Di seguito le risposte ai singoli spunti di consultazione.

Osservazioni di dettaglio

Introduzione di una procedura standardizzata per la gestione delle garanzie

Accesso alla rete

Q1. Si condivide che la prestazione della garanzia sia inclusa tra i requisiti per l'accesso alla rete?

Si richiede che la corresponsione della garanzia possa avvenire a valle dell'esito positivo della richiesta di switching, dal momento in cui effettivamente il punto entri nella titolarità dell'utente della distribuzione.

Rinnovo

Si esprime apprezzamento circa l'intenzione di modificare il CDRG prevedendo l'obbligo di rinnovo della garanzia entro 4 mesi dalla sua scadenza.

Verifica periodica di adeguatezza e sostituzione

Q2. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la verifica periodica di adeguatezza delle garanzie e per il successivo eventuale adeguamento?

Si accoglie con favore l'allungamento delle tempistiche per l'adeguamento delle garanzie di 5 giorni lavorativi. I 15 giorni lavorativi rispecchiano le reali tempistiche attualmente necessarie per le interlocuzioni con gli istituti bancari.

Q3. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la sostituzione della garanzia nel caso di perdita del diritto a ricorrere alle garanzie del rating e della parent company guarantee?

Si condivide l'allungamento delle tempistiche anche nel caso di sostituzione della garanzia nel caso di perdita del diritto a ricorrere alle garanzie reputazionali del rating e delle parent company guarantee. Per tale tematica si rimanda allo spunto Q7.

Q4. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche e le modalità di gestione di inadempimento nella gestione delle garanzie?

Si accoglie con favore l'iter procedurale prospettato che prevede il superamento della clausola risolutiva espressa, consentendo all'utente di attivarsi a seguito della ricezione della diffida per adempiere in tempi congrui al rinnovo, adeguamento o sostituzione della garanzia.

Ampliamento del novero delle garanzie ammissibili

Garanzie reputazionali

Q5. Si condivide l'estensione del requisito del rating a tutti i rating emessi dalle agenzie registrate o certificate dall'ESMA a fronte dell'introduzione di un requisito di adempimento nei pagamenti?

Q6. Si condivide l'eliminazione della clausola secondo cui la parent company guarantee era riservata alle sole società unipersonale?

Q7. Rispetto alla condizione di accesso e mantenimento delle garanzie c.d. "reputazionali", ovvero "rating creditizio" e "parent company guarantee", si ritiene sufficiente prevedere che l'utente debba aver saldato nei giusti tempi tutte le fatture o si ritiene opportuno definire una condizione più stringente del requisito di regolarità dei pagamenti di ogni utente? In quest'ultimo caso, per la valutazione della regolarità dell'utente l'eventuale ritardo nel pagamento deve essere commisurato all'importo da saldare?

In linea di principio si ritiene condivisibile l'ampliamento del novero delle garanzie ammissibili per garantire la massima possibilità di accesso al servizio da parte degli utenti della distribuzione e al contempo a garanzia di stabilità delle imprese di distribuzione e del sistema la previsione di limitare l'accesso o il mantenimento di tali forme di

garanzie alternative al principio del buon pagatore. Tuttavia, occorrerebbe specificare nel dettaglio il concetto di regolarità dei pagamenti nel semestre precedente.

Q8. Si ritiene opportuno introdurre una garanzia di secondo ordine, di tipo mutualistico, per gli utenti che accedono a garanzia c.d. "reputazionali" che dovrà essere finanziata dai soli utenti che accedono a tale forma di garanzia?

Si esprime netta contrarietà all'introduzione di un'ulteriore fee per l'accesso alle garanzie reputazionali quale ulteriore forma di garanzia di natura mutualistica. L'introduzione di un limite all'accesso correlato al concetto di regolarità di pagamento rappresenta già di per sé una congrua misura cautelativa per i distributori senza gravare i venditori di un ulteriore corrispettivo per coprire gli ammanchi degli operatori meno virtuosi. In ogni caso, qualora venisse confermato questo orientamento, si auspica che la quantificazione dell'importo da versare sia ragionevole e non disincentivi l'utilizzo delle garanzie reputazionali soprattutto da parte di quelle società come Engie Italia che si avvalgono dei giudizi di rating emessi solamente dalle principali agenzie internazionali attualmente ammesse.

Deposito cauzionale infruttifero

Si condivide l'orientamento di integrare nel nuovo CDRG esplicitando tra le garanzie reali il deposito cauzionale, già ammesso da ARERA con il comunicato del 14 luglio 2020.

Orientamenti in ordine alla quantificazione della garanzia finanziaria

Q9. Si ritengono correttamente individuate le modalità di determinazione della garanzia?

Q10. Si condivide la possibilità di riduzione della garanzia nei mesi in cui l'esposizione dell'impresa di distribuzione è minore?

Q11. Si ritiene preferibile per il dimensionamento delle garanzie prendere a riferimento un aggregato del fatturato mensile diverso rispetto a quello illustrato?

Pur comprendendo l'obiettivo di rendere le garanzie maggiormente aderenti alla consistenza del contratto considerando la peculiarità del settore gas legata alla componente della stagionalità, riteniamo che la revisione del meccanismo di quantificazione prospettato presenti forti criticità lato utente.

Dal momento che il calcolo del fatturato del servizio principale relativo ai 3 mesi di picco (dicembre-gennaio-febbraio) sarà svolto per tutti i PdR contenuti in quel momento nel contratto, a prescindere che in tali mesi il PdR fosse compreso o meno, lato utente non si avrebbero gli elementi per verificare la correttezza della stima sui PdR non ancora nella sua titolarità in quei 3 mesi. Considerata la valenza anche finanziaria del tema garanzie è opportuno che la società di vendita sia sempre nella disponibilità di elementi volti a verificare il corretto dimensionamento della garanzia stessa. È quindi auspicabile che il calcolo possa avvenire con informazioni disponibili alla società di vendita quali ad esempio il CAPDR dei punti in titolarità. Peraltro, si tratta di valori già utilizzati in altri processi.

Inoltre, si ritiene difficilmente percorribile la possibilità di richiedere a copertura delle scadenze del fatturato relativo al periodo estivo un adeguamento pari alla metà del calcolo effettuato sul picco invernale, valore che peraltro appare sovrastimato. La gestione dei rapporti con le banche in tempi ristretti comporterebbe ingenti oneri operativi e amministrativi che ne scoraggerebbe il ricorso, comportando di fatto il mantenimento della quantificazione della garanzia per tutto l'anno basata sui picchi di freddo.

Orientamenti in merito all'adeguamento tempestivo della garanzia a seguito di un aumento rilevante dei punti serviti

Q12. Si condivide l'orientamento per cui all'utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie finanziaria in caso di incremento rilevante dei punti serviti dall'utente?

Q13. Si ritiene correttamente individuato il periodo di 6 mesi come tempo entro cui l'Agenzia di rating possa intervenire rivedendo eventualmente il giudizio?

Si esprime contrarietà rispetto al principio per il quale in caso di incremento rilevante dei punti per adeguare una garanzia reputazionale occorre sostituirla transitoriamente con una garanzia finanziaria integrativa relativa alla quota di aumento per un periodo di 6 mesi, decorso il quale in caso di accertata regolarità dei pagamenti è possibile procedere all'estinzione e ripresentare il rating.

In ogni caso, l'incremento rilevante dovrebbe essere calcolato non sul numero di PdR bensì su altri parametri quali volumi e fatturato correlati all'esposizione.

Orientamenti in ordine alle fideiussioni assicurative

Q14. Si condivide l'orientamento di ritenere ammissibili le fideiussioni assicurative solo se emesse da istituti dotati di idoneo giudizio di rating?

Si si condivide

Orientamenti in ordine alla modifica della data di scadenza delle fatture

Q15. Si ritengono correttamente individuati i termini di pagamento correlati alla messa a disposizione dei dati di misura?

Si esprime netta contrarietà alla proposta. Occorre a nostro avviso individuare un'unica data certa e univoca, valevole per ogni anno solare, al fine di evitare discrezionalità di individuazione del termine talvolta riscontrate lato power che temiamo possano ripercuotersi sulla procedura di segnalazione al Ministero delineata in ambito EVE.

Affinché sia garantita una puntuale e certa pianificazione dei flussi di cassa dovrebbe essere definita un'unica scadenza di pagamento pari all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo ($m+1$) al mese di emissione della fattura (m).

L'esplicitazione relativa all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo impedirebbe di far slittare la scadenza nel secondo mese successivo ($m+2$) scongiurando i rischi di natura patrimoniale e finanziaria alle imprese di distribuzione, difficoltà alla base della necessità di revisione dell'attuale termine.

Alla luce delle criticità riscontrate in ambito power si ritiene che tale nuova tempistica debba essere traslata anche sul CADE.